

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 giugno 2024, n. 296 "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." (P. IVA 01367410394). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dell'attività specialistica ambulatoriale medica di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di GINECOLOGIA della struttura denominata "Città Di Lecce Hospital" con sede in Lecce in Strada Prov.le Lecce - Arnesano km 4.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), co. 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,...(omissis)";
- al medesimo art. 8, co. 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento

da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede all'art. 14 ("Fabbisogno"), tra l'altro, che:

"5. Nell'ambito di una struttura per la quale sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, e rilasciato parere favorevole di compatibilità per una o più branche di cui al comma 1, oltre all'autorizzazione regionale (alla realizzazione e successivamente) all'esercizio per le medesime discipline, potrà essere anche richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per le discipline chirurgiche a minore invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), in deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. **In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sarà in capo alla Regione anche con riferimento alle discipline dell'area chirurgica a medio-bassa invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), fermo restando le previsioni di cui all'Allegato 2A e dell'Allegato 4A[grassetto aggiunto – N.d.R.]".**

Con pec dell'08/11/2023 indirizzata alla scrivente Sezione, il legale rappresentante della società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." (P. IVA 01367410394) ha trasmesso la nota ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio per attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Ginecologia. Istanza ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 9/2017 per Ambulatorio medico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1....(omissis)" acquisita con prot. n. AOO_183/17535 del 09/11/2023, con la quale:

"...(omissis)

CHIEDE

in vigore della DGR 142/2018, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9/2017 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale medica di ginecologia di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (omissis)".

Con nota prot. E/100781 del 26/02/2024, trasmessa a mezzo Pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società, la scrivente Sezione ha invitato:

"il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale medica situata all'interno della casa di cura denominata "Città di Lecce Hospital" sita in Lecce alla Via prov.le per Arnesano km 4 di cui è titolare la società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.12 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato 2B e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale medica per la branca di GINECOLOGIA, comunicando l'esito alla scrivente."

Con pec del 16/04/2024, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso nota prot. 8966 di pari data, ad oggetto: "Casa di Cura "Città di Lecce Hospital Srl"

...(omissis) Verifica del possesso dei requisiti minimi per autorizzazione all'esercizio di ambulatorio medico di GINECOLOGIA" con la quale il Direttore Dipartimentale ha rappresentato quanto segue:

"Sulla base degli accertamenti effettuati la precitata Casa di Cura risulta in possesso dei requisiti minimi, previsti dal RR n.3/2010 — SEZ. A (requisiti generali), SEZ. B.01.01 e SEZ. B.01.12 (requisiti specifici) e dal RR 10/2022 (Allegato 2B) per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale medica di GINECOLOGIA ex IR 9/2017 art. 5 comma 1 punto 1.7.1 Il Direttore Sanitario della Casa di Cura è la Dott.ssa DONNO Stefania, mentre Responsabile Sanitario dell'attività ambulatoriale medica è la Dott.ssa Gabriella BRUNO, nata il ...(omissis), specialista in ginecologia."

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerato che con D.D. n. 113 del 20/04/2023 la scrivente Sezione ha già rilasciato *“parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di oculistica, chirurgia generale, ortopedia, neurochirurgia, cardiologia presso la struttura sanitaria Città di Lecce Hospital di cui è titolare la società “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.” ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e R.R. n. 15/2020 e s.m.i sito in Lecce alla via prov. le Lecce – Arnesano, km. 4”*;

si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, e dell’art. 14 co. 5 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio per l’**attività specialistica ambulatoriale medica** di cui all’art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di **GINECOLOGIA** della struttura denominata *“Città di Lecce Hospital”* con sede in Lecce in Strada Prov.le Lecce – Arnesano km 4, di cui è titolare la società *“Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.”*, (p. IVA 01367410394), il cui Responsabile Sanitario sia della casa di cura sia della struttura ambulatoriale è la dott.ssa Stefania Donno, medico chirurgo, specializzata in Igiene e medicina preventiva, ed il cui medico responsabile dell’attività specialistica ambulatoriale medica di ginecologia è la dott.ssa Maria Gabriella Bruno, specialista in Ostetricia e ginecologia;

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, e dell'art. 14 co. 5 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di **GINECOLOGIA** della struttura denominata "Città di Lecce Hospital" con sede in Lecce in Strada Prov.le Lecce – Arnesano km 4, di cui è titolare la società "**Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.**", (p. IVA 01367410394), il cui Responsabile Sanitario sia della casa di cura sia della struttura ambulatoriale è la dott.ssa Stefania Donno, medico chirurgo, specializzata in Igiene e medicina preventiva, ed il cui medico responsabile dell'attività specialistica ambulatoriale medica di ginecologia è la dott.ssa Maria Gabriella Bruno, specialista in Ostetricia e ginecologia; con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della società (pec: gvm-cdl@@legalmail.it);
- al Direttore Generale dell'ASL LE (pec: protocollo@pec.asl.lecce.it);
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE (pec: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- al Sindaco del Comune di Lecce (pec: protocollo@pec.comune.lecce.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro